

Una legge su misura delle esigenze giovanili

TICINO / Firmato in Commissione sanità il rapporto per riformare la norma sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù, che riunisce in un unico testo e aggiorna due provvedimenti ritenuti obsoleti. Il relatore Danilo Forini (PS): «Un passo necessario per adattarsi alle mutate esigenze della società»



Sarà discussa in Gran Consiglio nella sessione di giugno.

© CDT/CHIARA ZOCCHETTI

Paolo Gianinazzi

Una base legale aggiornata volta a sostenere le attività «per i giovani, con i giovani e dei giovani» giungerà presto in Gran Consiglio. Il rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale (relatore il deputato socialista Danilo Forini), firmato pressoché all'unanimità giovedì, approderà infatti in aula a giugno e con esso il plenum potrà dar vita alla Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù, che riunirà in un unico testo due vecchie normative: la Legge giovani del 1996 e la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 1973. Alla base, spiega Forini, «si tratta dunque di aggiornare una legge importante, ma ormai vecchia di decenni, per adattarla alle mutate esigenze della società e dei giovani stessi». Nel rapporto commissionale, non a caso, si definisce la proposta del Governo come un «passo necessario» poiché «il mondo, nel frattempo, è cambiato (...) e non è più opportuno ed efficace affrontare il fondamentale tema del sostegno e della promozione dell'infanzia e dei

giovani con strumenti normativi obsoleti».

La legge viene pure definita «un segnale positivo nei confronti delle generazioni più giovani».

Concretamente, tra i principali cambiamenti vi è l'allargamento delle possibilità di sostegno, estendendole a realtà che, ai tempi delle «vecchie» leggi semplicemente non esistevano. Ad esempio, i sostegni verranno allargati anche alle «attività degli enti senza scopo di lucro che organizzano attività per e con i bambini e i giovani», ai progetti di mentoring, oppure alle «forme attuali di animazione, ai progetti e alle strutture rivolti ai bambini e ai giovani». Ma non solo. Più in generale verrà estesa l'età dei destinatari della legge: quella precedente andava dai 12 ai 30 anni; l'attuale abbasserà tale età a quattro anni. Oppure, verrà conferito maggior «peso» al Consiglio cantonale dei giovani, al quale sarà garantita pure una funzione consultiva. E sarà garantito, più in generale, un sostegno alle iniziative che conferiscono ai bambini e ai giovani funzioni propositive e consultive. Verrà inoltre riconosciuta a tutti gli effetti la piattaforma

In un'unica normativa

saranno riunite la Legge giovani e quella dedicata alle colonie

che unisce i professionisti e i volontari che operano nel settore. Oppure ancora, riguardo alle colonie, il sostegno sarà esteso anche a quelle diurne, mentre in passato era limitato a quelle residenziali. Un classico esempio, rileva Forini, «di mutate esigenze della società» e di «un aiuto alle famiglie che hanno difficoltà a gestire la conciliabilità tra lavoro e famiglia».

Una delle peculiarità del testo, aggiunge poi il deputato socialista, «riguarda l'ampia consultazione svolta tra gli interessati, con un grande lavoro di condivisione e coinvolgimento specialmente tra i giovani». Non è un caso, per citare un aneddoto, che nella legge (all'articolo 3, dedicato ai «principi») siano finiti termini inusuali per un testo normativo come «bellezza» e «felicità», indicati dagli stessi giova-

ni e poi ripresi nel rapporto anche per sottolineare il processo partecipativo che ha portato alla versione finale della norma.

Va poi detto che tramite il rapporto commissionale sarà pure evasa positivamente una mozione del PLR (presentata nel 2023 da Alessandro Speziali e Nicola Pini) che rafforzerà il principio secondo cui Cantone e Comuni possono concedere «di principio gratuitamente o a prezzo modico» a giovani, gruppi, associazioni o enti l'uso del suolo pubblico, di spazi scolastici o di impianti sportivi.

Più in generale, spiega poi Forini, «la Commissione ha pure voluto mettere l'accento sulla necessità di mantenere le normative e i relativi regolamenti snelli, per evitare maggior burocrazia ai destinatari della legge o all'amministrazione cantonale».

Per quanto concerne, infine, il finanziamento, l'entrata in vigore comporterà un costo di circa 1 milione di franchi all'anno. Per i primi tre anni il costo sarà coperto dal Fondo Swisslos. Successivamente si farà capo a fondi del Dipartimento sanità e sociale già previsti a Piano finanziario.